

19.05.2026

"Il concordato semplificato di gruppo e l'accesso delle società tra professionisti agli strumenti di regolazione della crisi"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi del concordato semplificato di gruppo e dell'accesso delle società tra professionisti agli strumenti di regolazione della crisi.

Norme & Tributi

Concordato semplificato, ammessi i gruppi societari

Crisi d'impresa

Tra i vantaggi l'assenza dell'obbligo di formazione delle classi di debitori

Opzione favorevole anche sul piano del trattamento fiscale delle sopravvenienze

Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Fin dal debutto, il concordato semplificato è stato caratterizzato da contorni incerti, in ragione della scarsa disciplina riservata dal Codice della crisi, che manca dell'anticipazione procedimentale del suo fratello maggiore (il concordato preventivo). Quest'essenzialità normativa alimenta tuttora dubbi interpretativi, che crescono quando la crisi coinvolge un gruppo di società, tanto che ci si è domandati persino se sia possibile un concordato semplificato di gruppo, ovvero se la logica e le finalità della procedura semplificata consentano una lettura estensiva della disciplina concordataria in generale.

Un provvedimento favorevole a quest'ultima soluzione arriva dal Tribunale di Palermo (decreto 13 gennaio 2026), pronuncia che assume rilevanza sotto due profili: l'ammissibilità di un concordato semplificato di gruppo (con la possibilità di strutturare la proposta senza suddivisione dei debitori in classi), nonché il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive e delle note di variazione Iva.

Nel caso concreto, dopo l'esito infruttuoso della composizione negoziata (Cnc), il tribunale palermitano ha ammesso al concordato semplificato nove società appartenenti allo stesso gruppo, valorizzando la direzione unitaria e, soprattutto, il dato economico della crisi comune. Verificati il rispetto della buona fede nelle trattative nella Cnc e la fattibilità del piano, il collegio sindacale si è

I giudici palermitani hanno considerato l'iter più vantaggioso rispetto all'alternativa della liquidazione

Società tra professionisti di natura mista non esenti dalle procedure

Tribunale di Mantova

Ampliando il perimetro operativo sono qualificabili come imprese commerciali

A oltre dieci anni dall'introduzione della legge 9/3/2012, che disciplina le società tra professionisti, il tema della loro assoggettabilità a liquidazione giudiziale e, più in generale, agli strumenti di regolazione dell'insolvenza previsti dal Codice della crisi, non ha smesso di alimentare il dibattito giurisprudenziale.

È, in particolare, la natura "ibrida" delle società tra professionisti a impegnare i giudici di merito, in quanto, da una parte, rappresentano modelli finalizzati all'esercizio in forma collettiva delle professioni regolamentate ma, dall'altra, operano con una struttura organizzativa, che spesso ha caratteri analoghi a quelli dell'impresa commerciale.

A fronte di questa dicotomia, un orientamento tradizionale ritiene che il professionista intellettuale, anche quando organizza in forma societaria, resti estraneo all'area della commercialità e, pertanto, non sia assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori previste dal Codice della crisi. L'indirizzo opposto, invece, valorizza

l'elemento organizzativo, concludendo nel senso della possibile natura imprenditoriale della società tra professionisti quando l'attività da essa esercitata ecceda il perimetro delle prestazioni professionali riservate. Alla questione se il professionista intellettuale possa, in alcuni casi, essere qualificato come imprenditore commerciale, il Tribunale di Mantova (decreto del 5 febbraio 2026) ha risposto affermativamente, concedendo di conseguenza il termine previsto dall'articolo 90, comma 3 del Codice della crisi alla debitrice società «a oggetto misto» costituita tra professionisti operante nel settore della consulenza contabile fiscale - sul presupposto che la natura professionale di un ente non possa escludere, di per sé, la qualificazione come impresa commerciale quando l'oggetto sociale trascende l'esercizio esclusivo di attività professionali riservate. Verifica che, per l'ibrida mantovana, deve concentrarsi non tanto sulla forma societaria, quanto più sul contenuto dell'attività in concreto svolta dalla debitrice.

Nel caso di specie, lo statuto societario prevedeva, accanto alle attività ri-

Se l'oggetto sociale è vario, la società non può essere solo centro d'imputazione di attività professionali protette

servate ai commercialisti e consulenti del lavoro, lo svolgimento di una pluralità di servizi ulteriori - tra cui quelli di elaborazione di dati, organizzazione di corsi, coordinamento di progetti e sviluppo di banche dati - rendendo l'oggetto sociale tanto variegato quanto articolato da giustificare l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale.

A sostegno della propria ricostruzione, il tribunale mantovano ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità (da ultimo, Cassazione, 683/2019), secondo cui - essendo numerose le attività in materia contabile, fiscale e aziendale non coperte dalla riserva di esclusione a favore degli iscritti agli ordini professionali - la società tra professionisti con oggetto misto può essere qualificata come impresa commerciale in base all'articolo 2395, comma 1, numeri 1 e 5 del Codice civile.

Così, quando una società decide di ampliare il proprio raggio operativo alla fornitura di servizi non riservati, l'elemento professionale e la qualificazione come «società tra professionisti» non sono più caratteristiche sufficienti a sottrarla dall'applicazione delle regole della crisi d'impresa e anzi, al contrario, ne giustificano l'assoggettamento alle procedure concorsuali.

— F.L.D. —
— G.L.M. —

INFORMATICA E LEGALITÀ

IRISOLUZIONE CONTROVERSIE, AL VIA LA CAMPAGNA MIMT
È iniziata ieri la campagna nazionale di informazione promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy dedi-

cata alla promozione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (Adr) a tutela di consumatori e professionisti. Si tratta di procedure per le più gratuite e con costi contenuti.

ti, che garantiscono imparzialità, i dettagli sono consultabili sul sito del Mimt e, con focus specifici, sui siti del ministero della Giustizia, Agorà, Arera, Art, Banca d'Italia, Conso e Inas.

Concordato minore con cram down semplificato

Cassazione

Non necessario il «parere conforme» delle Entrate per questa procedura

Giulio Andreani

Nel concordato minore, del quale possono avvalersi i professionisti, le imprese minori, le imprese agricole e le start up innovative che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, l'omologazione formale, in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, non è subordinata all'obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'articolo 88 del Codice della crisi, che è invece prevista nel concordato preventivo. Ciò perché in quello minore, ai fini dell'adesione delle agenzie fiscali, è applicabile un'autonomia e più semplificata procedura con il necessario intervento dell'organismo di composizione della crisi (Odc), che rende incompatibile l'applicazione delle diverse (e più rigide) modalità di approvazione disposte nel citato articolo 88, il quale prevede, per l'approvazione della transazione fiscale nell'ambito di tale strumento, il rilascio di «parere conforme» della direzione re-

Il beneficio riguarda professionisti, imprese minori, imprese agricole e start up innovative

gionale dell'agenzia delle Entrate, ove competente ad esprimere il voto su una direzione provinciale.

È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza 14555/2026 pubblicata ieri ha cassato la sentenza della Corte di appello di Campobasso che aveva invece ritenuto applicabile sotto il profilo procedurale, anche nel concordato minore, l'iter previsto dall'articolo 88 relativamente al concordato preventivo, ritenendo conseguentemente invalido il voto negativo espresso dalla direzione provinciale dell'agenzia delle Entrate espresso senza il previo parere conforme dell'agenzia delle Entrate previsto dalla detta disposizione. La questione di diritto esaminata riguarda il disposto dell'articolo 74, comma 4, del Codice della crisi che, nel disciplinare il concordato minore, rinvia, per quanto non previsto dalle disposizioni che regolano espressamente tale procedura, a quelle relative al concordato preventivo, dando luogo a tre diverse tesi:

1. L'articolo 88 non trova alcuna applicazione nel concordato minore, che è disciplinato solo dagli articoli 74-83;

2. L'articolo 88 trova integrale applicazione anche nel concordato minore, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 74, rilevando sia per il trattamento sostanziale di tali crediti sia per i profili procedimentali;

3. L'articolo 88 trova applicazione nel concordato minore limitatamente ai criteri di trattamento dei crediti tributari e contributivi, in quanto norme sostanziali, ma non relativamente all'iter procedurale. Secondo la Suprema Corte l'articolo 88 non si applica nel concordato minore sotto il profilo procedurale, perché questo istituto è caratterizzato da una significativa semplificazione. Il caso sottoposto non ha, però, consentito di pronunciarsi sull'altro profilo della questione interpretativa sull'applicabilità delle previsioni di tale norma sotto il profilo sostanziale.

Il liquidatore non paga per i rifiuti della fallita che ha inquinato

Civile

Secondo il Codice della crisi può rinunciare ad acquisire i beni non convenienti

Patrizia Maciocchi

Il liquidatore che ritiene di non acquisire all'atto o rinunciare a liquidare uno o più beni della fallita, può farlo limitandosi a dimostrare la manifesta non convenienza della liquidazione. Senza incontrare altri limiti, in base all'articolo 212, comma 2 del Codice della crisi, qualunque siano la natura e le caratteristiche dei beni interessati, la Cassazione (sentenza 13993/2026), ha respinto il ricorso del legale rappresentante della società proprietaria di un immobile, contro il decreto che autorizzava il curatore a non acquisire all'atto fallimentare e non acquisire all'atto fallimentare il materiale, appartenente alla fallita per «manifesta non convenienza».

Nello specifico erano composti

qualificabili come rifiuti. Senza successo la società ricorrente, censura la decisione del Tribunale che aveva l'effetto di esonerare il curatore dagli oneri/obblighi ambientali, in violazione del principio «chi inquina paga». Per il ricorrente gli oneri di ripristino e di smaltimento dovevano inevitabilmente ricadere sulla curatela. E a sopportarne i costi doveva essere la massa dei creditori dell'impresa. Questo anche perché tra l'esigenza di tutela dell'ambiente e quella di tutela del ceto creditore doveva essere la prima a prevalere.

La Cassazione, non è d'accordo, e pur affermando l'inammissibilità del ricorso per motivi strettamente procedurali, detta un principio di diritto per l'importanza della questione d'assenza di precedenti specifici civili.

Per la Suprema corte le norme del Codice della crisi e della legge fallimentare, tese ad evitare attività inutili ed antieconomiche, non si possono disapplicare neppure in presenza di beni qualificati come rifiuti.

INFORMATICA E LEGALITÀ

Curatori, i compensi non sono più adeguati

Convegno

Non tengono conto delle trasformazioni del codice della crisi

Calcolo dei compensi per i curatori da rivedere. Spesso il criterio di computo si basa su scaglioni percentuali rigidi ancorati all'attivo realizzato e al passivo accertato. In questo modo il professionista non è remunerato correttamente, poiché non è detto che procedure complesse e lunghe diano sempre un attivo alto. Il curatore lavora spesso per anni in regime di anticipazione delle somme, con una liquidazione finale incerta. È questa l'indicazione che arriva da Acm - Associazione consorsuali Milano -, in occasione del convegno organizzato per celebrare i dieci anni dalla fondazione dell'associazione. Nel corso dell'in-

contro, che si è tenuto a Milano Martedì 15 e 16 maggio dall'Associazione è emersa l'esigenza di una revisione organica del sistema tariffario previsto dal Decreto ministeriale 30/2012, ritenuto ormai non più adeguato rispetto alle profonde trasformazioni introdotte dal nuovo Codice della crisi.

«Il rischio concreto» ha osservato Roberta Zorloni, presidente Acm - è che, in assenza di un adeguamento delle tariffe riconosciute ai curatori e ai professionisti impegnati nelle attività di composizione negoziata, i migliori professionisti si allontanano da queste procedure, compromettendo l'efficacia e impoverendo il sistema di tutela delle imprese in difficoltà». Il consiglio nazionale dei Commercialisti, ha dichiarato Cristina Basso della Fondazione dei commercialisti di aver già ricevuto numerose segnalazioni sul tema con l'impegno di portare la questione all'attenzione della politica e del legislatore.

INFORMATICA E LEGALITÀ

Dai commercialisti guida su cybersecurity e 231

Governance d'impresa

In Italia nel 2025 gli attacchi informatici gravi sono stati 507, il 42% in più in un anno

Federica Micardi

La cyber sicurezza, intesa come l'insieme di pratiche finalizzate a proteggere persone, sistemi e dati dagli attacchi informatici utilizzando varie tecnologie, processi e regole, sta diventando un tema sempre più centrale per le aziende. Per questo il Consiglio nazionale dei commercialisti ha elaborato e pubblicato (sul sito commercialisti.it) il documento «Cybersecurity e Modello 231: integrazione dei rischi informatici nella governance d'impresa» che, spiega il presidente della categoria Elbano de Nuccio «offre ai professionisti uno strumento utile ad accompagnare le imprese nella gestione del

rischio cyber e nell'adeguamento dei modelli organizzativi ai più recenti sviluppi normativi e tecnologici».

Il documento approfondisce i principali rischi informatici rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, i profili organizzativi connessi all'integrazione del rischio cyber nei sistemi di compliance aziendale e il ruolo dell'organismo di vigilanza, anche alla luce dell'impatto delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale sui sistemi di controllo.

Il documento, di 35 pagine, contiene anche un questionario sulla cyber risk e una checklist sull'adempimento obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva NIS2 in materia di cybersecurity.

Il tema è molto attuale. Il Rapporto Clusit 2026 - presentato il 27 marzo a Milano - ha analizzato i dati del 2025 e rilevato un'escalation senza precedenti delle minacce informatiche, a livello globale gli attacchi gravi sono aumentati del 49%, mentre in Italia gli incidenti sono cresciuti del 42% (507 nel 2025 e 357 nel 2024).

INFORMATICA E LEGALITÀ